

Bergamo li, 26 marzo 2012

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
A CARICO DEL SIG. FRANCESCO RUGGIERO
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE**

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia,

premesse

- di aver ricevuto in data 17 gennaio 2012 l'esposto del Direttore di Gara Sig. Massimo Lombardi riguardante la condotta tenuta dal Sig. Francesco Ruggiero, tesserato F.I.B.I.S. FB15A156, nell'ambito della manifestazione sportiva "5° Campionato Regionale Individuale di Prima Categoria – 2^ Prova" svoltasi presso il C.S.B. Paradiso del Biliardo di Sesto San Giovanni (MI);
- di aver rilevato che dal summenzionato esposto risulta che:
 - o in data 8 dicembre 2011, il Sig. Ruggiero – iscritto alla citata competizione quale tesserato del C.S.B. Paradiso del Biliardo di Sesto S. Giovanni (MI) – terminata la partita con il sig. Fausto Bolovich appartenente al C.S.B. Free Time e mentre quest'ultimo stava guardando una partita di calcio alla televisione in attesa di disputare l'incontro successivo, si parava davanti a quest'ultimo chiedendogli delle scuse per essere stato fortunato nell'ultima parte della partita; a fronte della risposta del sig. Bolovich di non capire perché dovesse chiedere scusa e di lasciarlo tranquillo, il sig. Francesco Ruggiero si alterava e schiaffeggiava per due volte il viso del sig. Bolovich, per poi essere allontanato e portato all'esterno a seguito dell'intervento dei giocatori presenti, del Direttore di Gara e del Presidente del C.S.B. Paradiso del Biliardo;
 - o dopo circa trenta minuti il sig. Ruggiero chiedeva scusa dell'accaduto al Direttore di Gara ed al Presidente del C.S.B. Paradiso del Biliardo, facendo presente al sig. Lombardi che nei giorni successivi avrebbe chiesto scusa anche al sig. Bolovich;
 - o dopo trenta giorni il sig. Lombardi chiamava il sig. Bolovich per sapere se il sig. Ruggiero avesse portato le sue scuse, ricevendo risposta negativa;
- in data 25.02.2012 il Giudice Unico Sportivo Regionale disponeva la convocazione del tesserato Ruggiero Francesco;

- il Sig. Ruggiero Francesco in data 04.03.2012 inviava un proprio scritto difensivo nel quale dichiarava di aver risolto la controversia con il sig. Fausto Bolovich soltanto dopo un mese dall'accaduto causa problemi di salute dello stesso, porgendo allo stesso le più sentite scuse in merito all'accaduto e facendo presente della cosa anche il Direttore di Gara Sig. Lombardi Massimo;
- che in sede di udienza disciplinare tenutasi presso l'Ufficio del Giudice Unico Sportivo Regionale il giorno 19 marzo 2012 il tesserato Ruggiero Francesco confermava i fatti e gli addebiti contestagli, facendo presente di avere nei giorni successivi tentato di mettersi in contatto con il sig. Fausto Bolovich per portare le proprie scuse e di essere riuscito a farlo solo all'inizio del mese di marzo 2012, in quanto quest'ultimo non si era più fatto vedere presso il C.S.B. Paradiso del Biliardo, circostanza confermata dal Direttore di gara Sig. Lombardi Massimo sentito telefonicamente;

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Federale F.I.B.I.S., il Giudice Unico Sportivo Regionale, ritenuta integrata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S. per aver il tesserato Ruggiero Francesco tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva e violato altresì l'obbligo preminente di astenersi dalla violenza fisica, tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S. in relazione al presente caso,

APPLICA

al tesserato RUGGIERO FRANCESCO sopra generalizzato l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00), disponendo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S. il pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione. pena la sospensione del tesserato inadempiente da ogni attività federale per giorni 60, rammentando che il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione da ogni attività federale per un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.

In ogni caso trascorsi 30 giorni dalla notifica della presente decisione, in caso di inadempimento, la sanzione a carico del tesserato sarà convertita in giorni 100 di sospensione da ogni attività federale.

Si dispone che il presente avviso venga notificato al sig. Francesco Ruggiero presso la sua residenza ovvero presso il domicilio dello stesso, ove eletto, nonché presso la sede del Comitato Provinciale di Milano.

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia

Avv. Maurizio Locatelli

